Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

**N. 2642**

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore IZZO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2011**

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 16 dicembre 1966, n. 1112, recante disciplina dell'uso dei nomi «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e dei termini che ne derivano, venne emanata con il duplice scopo, da un lato, di preservare i consumatori da inganni sui prodotti conciari (pelle e cuoio) e di pellicceria e, dall'altro, di tutelare il settore produttivo di riferimento da azioni scorrette provenienti soprattutto da imprese di Paesi esteri, che, commercializzando prodotti con la dicitura «cuoio», «pelle» o «pelliccia» privi, però, delle relative caratteristiche organiche, ponevano in essere veri e propri comportamenti anticoncorrenziali pregiudizievoli per l'industria nazionale.

Il mercato, il sistema produttivo e la normativa tuttavia oggi, dopo più di cinquanta anni, si sono, come del resto è comprensibile, evoluti e complicati.

L'industria conciaria italiana – composta soprattutto da piccole e medie imprese – resta indiscussa *leader* internazionale per qualità del prodotto e della produzione.

Tramite l'associazione di categoria nazionale il settore ha però investito enormi risorse non solo per migliorare l'eccellenza dei beni fabbricati ed implementare le tecnologie di produzione, ma anche, nel contempo, per ridurre al minimo sia l'impatto ambientale della produzione (attraverso l'invenzione e lo sviluppo di nuovi metodi di depurazione delle acque e di riduzione degli agenti inquinanti), sia quello sociale (attraverso la concertazione collettiva con le parti sindacali), sia quello sui consumatori, attraverso l'eliminazione dalle fasi di lavorazione dell'impiego di tutte quelle tipologie di agenti pericolosi per la salute.

E tutto questo è avvenuto non solo per adempiere alle numerose direttive comunitarie in materia, ma anche e soprattutto su istanza di una forte e coesa coscienza sociale ed ambientale dello stesso settore, di cui l'industria conciaria è fiera.

È evidente che il risultato è stato quello di un prodotto che viene a costituire un'eccellenza in ambito internazionale, da proteggere di fronte ad azioni concorrenziali scorrette provenienti da chi – soprattutto all'estero – non usando le accortezze suddette e violando specifiche disposizioni normative nazionali ed europee, pone sul mercato prodotti pericolosi per la salute dei consumatori, che sono risultati di sfruttamento della manodopera – anche a volte minorile – o che sono stati fabbricati con tecniche ad impatto ambientale devastante.

A tutela dei prodotti conciari sono sorti e sono stati regolarmente registrati, ad opera dell'associazione di categoria nazionale, marchi collettivi – *ex* articolo 11 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – volti a garantirne l'origine geografica, la natura e la qualità.

La predetta associazione nazionale di categoria, nell'ambito dei propri poteri regolamentari di cui al comma 2 del citato articolo 11 del codice di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, ha sempre preteso e stabilito, ai fini della licenza dei marchi, criteri qualitativi (richiamandosi alla normativa tecnica di settore) superiori a quelli imposti, come basilari, dalla citata legge n. 1112 del 1966, proprio nell'intento di integrarne le disposizioni alla luce delle novità normative e produttive.

Pertanto appare opportuno, non solo nell'interesse dell'industria nazionale conciaria, ma soprattutto a garanzia dell'ambiente, della salute dei consumatori e dei diritti dei

lavoratori, procedere ad una rivisitazione della normativa in questione, fermo restando l'assunto che il suo impianto, sicuramente nobile ed efficace, deve rimanere intatto, ma con la consapevolezza, però, della necessità di provvedere ad opportune integrazioni.

Affinché un prodotto sia denominabile con i termini di «pelle», «pelliccia» o «cuoio» non potrà più essere sufficiente il rispetto del mero requisito cosiddetto «sostanziale» o «organico» di cui agli articoli 1 e 2 della citata legge n. 1112 del 1966, ma dovranno anche essere rispettati i requisiti giuridici, per i quali il prodotto in questione non sia stato fabbricato e messo in commercio con modalità lesive dell'ambiente, della salute dei consumatori e dei diritti dei lavoratori.

Nel dettaglio, il presente disegno di legge si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 dà una definizione precisa dei termini «cuoio», «pelle», «pelliccia», riservandoli a prodotti ottenuti da un certo tipo di lavorazione di spoglie di animali.

L'articolo 2 prevede l'obbligo del rispetto delle norme a tutela della salute dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente per i prodotti ottenuti dalla lavorazione delle pelli da parte di imprese specializzate secondo determinati modelli di lavorazione opportunamente certificati da enti all'uopo accreditati. Il comma 3 del medesimo articolo, infine, offre la possibilità alle associazioni di consumatori, produttori e lavoratori maggiormente rappresentative di riunirsi in consorzi allo scopo di garantire l'origine geografica, la natura e la qualità dei prodotti.

L'articolo 3 pone il divieto assoluto di mettere in commercio con i termini di «cuoio», «pelle», «pelliccia», loro derivati e simili prodotti diversi da quelli indicati all'articolo 1. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri e che utilizzano i termini italiani di «cuoio», «pelle» e «pelliccia» devono essere etichettati con l'indicazione dello Stato d provenienza.

L'articolo 4 prevede delle sanzioni amministrative per chiunque contravvenga alle disposizioni del presente provvedimento.

L'articolo 5, infine, abroga la legge 16 dicembre 1966, n. 1112, in materia di uso dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia».

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I termini «cuoio», «pelle», «pelliccia» e quelli da essi derivanti o loro sinonimi, anche tradotti in lingua diversa dall'italiano, sono riservati esclusivamente ai prodotti, con o senza pelo, ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonché agli articoli con esse fabbricati, purché eventuali strati ricoprenti di altro materiale siano di spessore uguale o inferiore a 0,15 millimetri.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì nei casi in cui i termini di cui al medesimo comma sono utilizzati come aggettivi, sostantivi ovvero inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole.

Art. 2.

1. I prodotti di cui all'articolo 1 sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 sono assolti dalle imprese specializzate nella lavorazione dei prodotti di cui all'articolo 1, secondo modelli di organizzazione, di gestione e di lavorazione certificati da enti terzi all'uopo accreditati secondo le vigenti normative nazionali ed internazionali.

3. Le associazioni dei produttori, dei consumatori e dei lavoratori maggiormente rappresentative possono riunirsi in consorzi per garantire l'origine geografica, la natura e la qualità dei prodotti di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. È vietato mettere in vendita o altrimenti in commercio con i termini «cuoio», «pelle», «pelliccia» e loro derivati o sinonimi, sia come aggettivi che sostantivi, anche se inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole ovvero sotto i nomi generici di «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», anche tradotti in lingua diversa dall'italiano, prodotti diversi da quelli indicati all'articolo 1.

2. Per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana dei termini di cui all'articolo 1, comma 1, è fatto obbligo di etichettatura recante l'indicazione dello Stato di provenienza.

Art. 4.

1. Chiunque violi le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 10.000 e con il sequestro amministrativo della merce per la sua regolarizzazione, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

2. L'azione a tutela delle disposizioni della presente legge può anche essere intrapresa dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e regolarmente costituite.

Art. 5.

1. La legge 16 dicembre 1966, n. 1112 è abrogata.

€ 1,00